

Data consegna:

venerdì 22 settembre 2023 - 10:23:51

Mittente:

invio_avvisi1@pec.ga-cert.it

Email Mittente:

invio_avvisi1@pec.ga-cert.it

Destinatario:

pec@pec.comune.frosinone.it

Destinatario Cc:

Oggetto:

POSTA CERTIFICATA: Avviso DEPOSITO SENTENZA per il ricorso
202300316 COD#tarIt202309230798_1

Corpo:

Questo messaggio e' generato automaticamente. Si prega di non
rispondere.

Allegati:

- 718138.eml
- Avv015_202300316_202309230798.pdf
- 202300682_01.pdf



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Latina
SEZIONE PRIMA

Avvocato Difensore:

Presso:

Comune Di Frosinone

Avviso di pubblicazione di sentenza

(ai sensi dell' art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Si comunica che la sentenza sul ricorso indicato e' stata pubblicata in data 22/09/2023 con il n. 682/2023 ed esito: **Accoglie.**

Numero Registro Generale: 316/2023

Parti	Avvocati
Ge.A.F. S.C.R.L. Gestione Autolinee Frosinone Società C	Basile Aldo

Contro:

Parti	Avvocati
Comune Di Frosinone, ed altri	

COGLIE

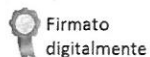
Il provvedimento in versione originale è allegato allo stesso messaggio PEC che comprende questa comunicazione.

Latina, li' 22/09/2023

l'operatore amministrativo

Pubblicato il 22/09/2023

N. 00682/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00316/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 316 del 2023, proposto da
Ge.A.F. S.C.R.L. Gestione Autolinee Frosinone Società Consortile a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Aldo Basile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Comune di Frosinone, Cialone Tour S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'ottemperanza

- della sentenza del TAR del Lazio, sezione di Latina, n. 214 del 30 gennaio 2023, con la quale è stato accolto il ricorso avverso il diniego alla istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente emanato dal Comune di Frosinone il 9 novembre 2022;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come da separato verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso all'esame - notificato in data 27 maggio 2023 e depositato l'11 giugno successivo - Ge.A.F. S.C.R.L. chiede ordinarsi l'ottemperanza della sentenza, dettagliatamente indicata in epigrafe, con la quale questa Sezione ha accolto il ricorso dalla stessa proposto avverso il provvedimento (prot. c_d 810 0057319 del 9 novembre 2022) con il quale il Comune di Frosinone ha respinto l'istanza da essa proposta per ottenere l'accesso agli atti dell'esecuzione dell'appalto inerente la gestione del Trasporto Pubblico Locale, del Servizio dell'Ascensore inclinato e del Servizio del Bikesharing, aggiudicato alla Cialone Tour S.p.A., in ragione della propria posizione di seconda classificata nella procedura di affidamento dell'appalto medesimo.

1.1. La ricorrente espone, in particolare, che:

- l'aggiudicataria Cialone Tour S.p.A. si era resa gravemente inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti; il Comune tuttavia, nonostante le segnalazioni ricevute, ometteva e/o ritardava i dovuti controlli sull'esecuzione del contratto e non assumeva i necessari provvedimenti;
- veniva, peraltro, aperta dall'ANAC un'indagine sull'affidamento del servizio, nel cui ambito venivano riscontrate svariate irregolarità;
- essa presentava, pertanto, istanza di accesso agli atti dell'esecuzione del contratto, motivata con la necessità di tutelare i propri diritti di seconda classificata nella gara in questione e di operatore del settore, con la possibilità di subentrare nell'appalto o, se del caso, di partecipare alla nuova gara in caso di risoluzione del contratto; l'istanza veniva acquisita al protocollo dell'ente con il n. 51513 in data 10 ottobre 2022;

- con l'istanza citata chiedeva, in particolare, la messa a disposizione della seguente documentazione:

«a) Copia del progetto organizzativo del servizio del TPL offerto dalla Cialone Tour spa in sede di gara; b) Copia delle fatture di manutenzione dell'ascensore inclinato dal 2020 ad oggi fatta dal Comune di Frosinone e copia del certificato di collaudo; c) Copia delle certificazioni bimestrali del servizio svolto dalla ditta Cialone Tours spa dal 2020 ad oggi, obbligatorie ai sensi del d. lgs 422/1997 e della L.R. del Lazio 30/1998; d) Copia delle asseverazioni delle percorrenze del TPL del medesimo periodo indicato alla lettera c); e) Copia delle fatture emesse dalla Cialone Tour spa e ricevute dal Comune nel periodo dal 2020 ad oggi relative al servizio di TPL e dei provvedimenti di liquidazione di somme; f) Copia delle fatture emesse dalla Cialone Tour spa e ricevute dal Comune per servizio aggiuntivi scolastici e navette inerenti il TPL e offerti in gara, relativi atti di liquidazione; g) Copia delle fatture emesse dal Comune dal 2020 ad oggi per interventi manutentivi per il servizio di bike sharing»;

- l'istanza veniva, tuttavia, respinta dal Comune il quale eccepiva, quanto al «progetto organizzativo del servizio» (di cui alla lett. a), che lo stesso risultava già noto alla ricorrente in quanto prodotto nell'ambito del giudizio inerente l'impugnazione dell'esito della stessa gara, definito con sentenza del TAR Latina n. 59/2020, e comunque contenente segreti tecnici e non accessibili per motivi di tutela commerciale e professionale; quanto, invece, agli altri atti, affermava che l'accesso non poteva essere consentito in quanto non era stato emanato alcun atto di risoluzione del contratto, dovendosi la ricorrente ritenere carente di interesse e di legittimazione alla relativa ostensione; il Comune rilevava, infine, che la richiesta risultava orientata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione disponendo, altresì, il differimento dell'accesso;

- proponeva avanti a questa Sezione il ricorso iscritto al n. ruolo 737/2022 RG, con il quale lamentava l'illegittimità del diniego opposto dal Comune, essendo pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza l'interesse (e, dunque, la

legittimazione) del concorrente alla procedura di affidamento alla conoscenza degli atti dell'esecuzione del contratto;

- il ricorso veniva definito con la sentenza n. 214/2023 che ha accolto il ricorso, ordinando l'ostensione degli atti richiesti con l'istanza del 10 ottobre 2022;
- la sentenza veniva notificata in data 19 aprile 2023 e passava in giudicato per mancata impugnazione;
- ciò nonostante il Comune di Frosinone non provvedeva a rendere disponibili gli atti oggetto dell'istanza.

2. Con l'odierno mezzo di tutela la ricorrente ha, pertanto, chiesto ordinarsi la completa ed esaustiva esecuzione della pronuncia indicata e, per l'effetto, l'ostensione degli atti più volte citati.

3. Il Comune di Frosinone non si è costituito in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione.

4. Alla camera di consiglio del 13 settembre 2023, nel corso della quale il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la persistenza dell'inottemperanza, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

5.1. La sentenza oggetto di ottemperanza – che, dalla documentazione prodotta in atti dalla ricorrente, risulta notificata all'Amministrazione in data 19 aprile 2023 e passata in giudicato per mancata impugnazione - ha accolto il ricorso dalla stessa proposto ritenendolo *«fondato giacché parte ricorrente, nella sua qualità di impresa partecipante alla gara pubblica aggiudicata alla controinteressata, ha supportato la propria richiesta sia richiamando la corrispondenza relativa al fascicolo di vigilanza ANAC n. UVCS 412/2022, attivato su suo impulso, sia deducendo che la gestione del servizio da parte di Cialone Tour s.p.a. sarebbe contrassegnata da numerosi e circostanziati inadempimenti, sì che la volontà di verifica della corretta esecuzione della commessa non appare generica, ma preordinata all'attivazione del diritto della parte pubblica alla risoluzione del*

negozio per inadempimento e/o di altre iniziative di giustizia, quindi, alla soddisfazione del concreto ed attuale interesse di GeAF s.c.r.l. allo scorrimento della graduatoria o all'indizione di una nuova gara».

5.2. Rileva, inoltre, il Collegio che sebbene nel dispositivo della sentenza, dopo le parole *«definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie»* sia riportato l'inciso *«ordina alla società intimata di mettere i documenti richiesti a disposizione del ricorrente»*, deve ritenersi che l'ordine ostensivo sia rivolto esclusivamente al Comune di Frosinone, in quanto destinatario dell'istanza di accesso nonché detentore della documentazione, oltre che autore del diniego del quale è stata ritenuta l'illegittimità per le ragioni sopra richiamate, e ciò anche alla luce della domanda proposta dalla Ge.A.F. nel giudizio *a quo*.

5.3. L'Amministrazione comunale convenuta peraltro, con la sua condotta processuale inerte, non solo non ha svolto alcuna contestazione in ordine all'effettiva portata della sentenza, come detto oramai definitiva, ma nemmeno ha dimostrato, adempiendo ad un onere sulla stessa incombente, di avervi dato esecuzione.

6. Visto l'art. 112, comma, 1 c.p.a., a tenore del quale *«I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti»*, il ricorso deve, pertanto, essere accolto, impartendo al Comune di Frosinone l'ordine di prestare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe entro trenta (30) giorni dalla notificazione del presente provvedimento e, per l'effetto, consentire alla ricorrente l'accesso ai documenti dalla stessa richiesti con l'istanza del 10 ottobre 2022, il cui contenuto è riportato al superiore punto 1.1.

7. Il Collegio reputa, non di meno, di riservare la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia dell'Amministrazione intimata, previa istanza in tal senso della parte ricorrente.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina al Comune di Frosinone di dare ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con le modalità stabilite in motivazione.

Condanna lo stesso Comune al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Francesca Romano, Consigliere

Emanuela Traina, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Traina

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO